



**COMUNE DI BORTIGIADAS**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**Zona Omogenea Olbia Tempio**

Via Dante n. 13 --- 07030  
Tel. 079/627014 -- 079/627064 --  
079/627175 --- Fax 079/627211  
[www.comunebortigiadas.it](http://www.comunebortigiadas.it)  
[comune.bortigiadas@pec.it](mailto:comune.bortigiadas@pec.it)

Prot. n. 324/2022

**ORDINANZA N. 3 del 21/01/2022**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO IN AREA PRIVATA – CENTRO ABITATO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che bruciare residui vegetali in genere, ad esempio stoppie, ramaglie e avanzi di potature, è una pratica agricola ancora molto diffusa in Italia, in quanto per molti anni si è trattato di un'attività lecita;

**CONSIDERATO** che tale attività, in diversi casi, è autorizzata direttamente da provvedimenti locali (regionali, provinciali, ecc.) che stabiliscono determinate precauzioni e forniscono norme di comportamento per effettuare l'abbruciamento in sicurezza;

**VISTO** l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che, modificando l'art 185 del Codice dell'ambiente (sulle "Esclusioni dall'ambito di applicazione), stabilisce che paglia, sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (che disciplina la gestione dei rifiuti), se utilizzati in agricoltura;

**EVIDENZIATO** che alla luce di questo nuovo quadro normativo, la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza 7 marzo 2013, n. 16474) ha ritenuto che la combustione degli sfalci e dei residui da potatura, ove non abbia determinato un danno per l'ambiente o messo in pericolo la salute umana, rientri nella normale pratica agricola;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni di cittadini che lamentano l'accensione di fuochi all'aperto in orari non consoni e con modalità che arrecano disturbo alla tranquillità del vicinato;

**VALUTATO** che una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto, oltre a contribuire all'attività di prevenzione incendi, previene potenziali situazioni di disturbo alla quiete pubblica;

**Visti:**

- gli artt. 7 bis, comma 1 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- gli artt. 182 comma 6 bis, art. 255 e 256 bis del D. Lgs., n.152/2006;
- l'art. 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

**RITENUTO** di dover emanare correlate disposizioni in ordine alla fattispecie di cui trattasi;

## **ORDINA**

**Che l'accensione di fuochi all'aperto in area privata di materiali di origine vegetale (legna, rami, erba e scarti vegetali) provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di terreni, orti e giardini avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:**

### *1) SITI, MATERIALI E LINEE DI CONDOTTA*

- L'operazione di bruciamento deve essere controllata per tutto il tempo da almeno una persona.
- L'area privata scelta come luogo di combustione deve essere ben circoscritta, con impossibilità di propagazione del fuoco, e **distante almeno 10 mt. dalle case confinanti.**
- Il fumo non deve dirigersi verso le case confinanti e nel caso questo accada o le condizioni atmosferiche mutassero l'andamento del fumo a danno di terzi, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
- **Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe all'area interessata dalle attività di bruciatura**

### *2) MESI ED ORARI CONSENTITI*

- Nei mesi da novembre a marzo dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (ora di fine combustione) – dalle ore 18:00 alle ore 20.00 (ora di fine combustione).
- Nei mesi da aprile a maggio ore 5:00 alle ore 7:00 (ora di fine combustione) – dalle ore 19:00 alle ore 20.00 (ora di fine combustione).

### *3) DIVIETI*

- **COSTITUISCE SEMPRE REATO L'ACCENSIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (PLASTICA, PNEUMATICI, ECC.).**
- **È ASSOLUTAMENTE VIETATO, NEL PERIODO AD ELEVATO INCENDIO BOSCHIVO (DAL 1 GIUGNO AL 31 OTTOBRE), l'accensione di qualsiasi fuoco, anche per abbruciamento di stoppie o residui vegetali.**
- Avviare la combustione in presenza di vento e/o in periodi di grande siccità.

## **AVVERTE**

Ai trasgressori, laddove il fatto non costituisca reato, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500.00 **(PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00).**



## DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del comune;
- affissione di manifesti sulle bacheche comunali;

Che la polizia locale e gli altri organi di vigilanza, per quanto di competenza, garantiscano l'esecuzione della presente ordinanza.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Stazione dei Carabinieri di Tempio Pausania;
- alla Stazione Forestale di Bortigiadas;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'albo pretorio, al TAR nei termini previsti dall'art.2 e segg. della legge n.1034/1971.
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.

Bortigiadas, 21 gennaio 2022



Il Sindaco

Nicolò Saba